

Deliberazione della Giunta Regionale 18 luglio 2016, n. 11-3634

Art. 63, L.R. n. 22/2009 e art. 11, comma 8 bis D.L. n. 35/2013. Convenzione per assistenza e tutela legale Agenzia Piemonte Lavoro a titolo gratuito.

A relazione del Vicepresidente Reschigna:

Vista la L.R. n. 22/2009 che all'art. 63 prevede che, ai fini precipui del contenimento della spesa pubblica, l'Avvocatura regionale svolga attività di rappresentanza in giudizio, nonché di consulenza legale volta a prevenire il contenzioso anche a favore degli Enti strumentali della Regione sprovvisti di uffici legali;

visto l'art. 11, comma 8 bis, del D.L. n. 35/2013 convertito con L. n. 64/2013 che prevede che "ai fini del contenimento della spesa pubblica gli uffici legali delle Regioni sono autorizzati ad assumere gratuitamente il patrocinio degli Enti dipendenti delle agenzie regionali e degli organismi istituiti con legge regionale per l'esercizio di funzioni amministrative delle Regioni medesime";

considerato che la precitata norma regionale subordina tale attività all'approvazione di specifiche convenzioni che ne determinano condizioni di utilizzo e rapporti finanziari;

vista la richiesta presentata dal Direttore dell'Agenzia regionale Piemonte Lavoro in considerazione del contenimento delle risorse assegnate e volta ad ottenere la difesa da parte dell'Avvocatura dell'Agenzia medesima;

ritenuto ai predetti fini di poter rinviare allo schema tipo di convenzione approvato con D.G.R. n. 14-615 del 24.11.2014;

la Giunta regionale, a voti unanimi resi nelle forme di legge,

delibera

- di autorizzare, per le motivazioni di cui in premessa, in via di prima applicazione l'attività dell'Avvocatura regionale in favore dell'Agenzia Piemonte Lavoro, ai sensi dell'art. 63 della L.R. n. 22/2009 e dell'art. 11, comma 8 bis, del D.L. n. 35/2013 convertito con L. n. 64/2013;

- di demandare il Direttore della Direzione Affari Istituzionali ed Avvocatura alla firma della convenzione il cui schema tipo è stato approvato con D.G.R. n. 14-615 del 24.11.2014 debitamente adeguato per la parte inerente il soggetto beneficiario dell'attività di assistenza e tutela legale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 23, lett. d) del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella Sezione "Amministrazione trasparente".

(omissis)